

Collana Ravenna Capitale

Comitato scientifico

Manuel Jesús García Garrido (UNED Madrid)

Francesco Amarelli (Università di Napoli Federico II)

Jean Michel Carrié (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris)

Federico Fernández de Buján (UNED Madrid)

Salvatore Puliatti (Università di Parma)

La presente pubblicazione è stata curata da Gisella Bassanelli Sommariva e
Lauretta Maganzani.

I contributi pubblicati all'interno del volume sono stati sottoposti
a doppio referaggio anonimo.

RAVENNA CAPITALE

IL DIRITTO DELLE ACQUE
NELL'OCCIDENTE TARDOANTICO:
UTILITÀ COMUNE E INTERESSI PRIVATI

© Copyright 2018 by Maggioli S.p.A.
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: 2008

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595
www.maggiolieditore.it
e-mail: clienti.editore@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione
e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2018
nello stabilimento Maggioli S.p.A.
Santarcangelo di Romagna (RN)

Indice

Presentazione	pag. vii
Norme sulla gestione delle acque nelle realtà urbane tardoantiche in Occidente: panoramica sulle fonti giuridiche di <i>Gisella Bassanelli Sommariva</i>	» 1
Procuratore <i>ad ripam Baetis</i> di <i>Federico Fernández de Buján</i>	» 11
Approvvigionamento idrico cittadino e conseguenze giuridiche a seguito di eventi geologici e climatici al tramonto dell'antichità di <i>Federico Pasquaré Mariotto, Paola Biavaschi</i>	» 27
Alluvioni e paludi: strategie d'intervento dell'amministrazione tardoantica di <i>Simona Tarozzi</i>	» 47
Disciplina delle servitù d'acqua nelle fonti della tarda antichità di <i>Saverio Masuelli</i>	» 59
«...<i>Inter compaganos rivi La(va)rensis</i>» CIL, II 4125, propuestas de interpretación di <i>M^a Lourdes Martínez de Morentin Llamas</i>	» 69
El derecho de propiedad sobre las aguas. Un estudio histórico comparado di <i>Gabriel M. Gerez Kraemer</i>	» 89
Archéologie et servitudes d'eau: l'aqueduc romain d'Arles et les moulins de Barbegal	» 109
di <i>Philippe Leveau</i>	

- L'eau dans la cité après le passage des Vandales.
Constantine en 445 (Nov. Val. XIII)** » 139
di *Marguerite Ronin*
- Il sistema delle acque in Campania tra Tardo Antico e
Medioevo** » 153
di *Laura Genovese*
- Modificazioni e nuovi assetti nei paesaggi delle acque
nell'Italia tardo antica** » 165
di *Pier Luigi Dall'Aglio, Carlotta Franceschelli*

Alluvioni e paludi: strategie d'intervento dell'amministrazione tardoantica

Simona Tarozzi
(Università degli Studi di Bologna)

Sommario: 1. Stato d'emergenza catastrofi nella legislazione codicistica tardoantica. – 2. Le paludi e gli incentivi imperiali alla loro bonifica. – 3. Conclusioni.

1. Stato d'emergenza, catastrofi naturali nella legislazione codicistica tardoantica

La previsione di regole straordinarie da applicarsi in casi di emergenza, la disposizione di leggi ordinarie sulla gestione e cura dell'ambiente che possano prevenire o limitare gli effetti devastanti delle forze della natura sembrano azioni proprie di ogni legislatore, contemporaneo o antico che sia, e si potrebbe supporre di trovarne traccia anche nelle codificazioni tardoantiche.

Tuttavia, né nel Codice Teodosiano, né in quello di Giustiniano si trovano libri o titoli specificatamente dedicati alla gestione e prevenzione delle catastrofi naturali e climatiche¹. La mancanza di leggi che definiscano un piano di emergenze parrebbe un vuoto legislativo nella trattazione organica e strutturata del codice, non già una disattenzione della cancelleria imperiale ai problemi derivanti da catastrofi naturali e alle loro possibili soluzioni.

Nel Codice Teodosiano, infatti, si trovano diverse costituzioni che s'interessano di questioni in qualche modo attinenti ai fenomeni naturali e alla loro gestione.

Una costituzione del 22 settembre 409, l'unica a formare il titolo "*De Nili aggeribus non corrumpendis*", C.Th. 9.32.1² [C. 9.38.1 = *De Nili aggeribus non rumpendis*], indirizzata al *praefectus praetorio Orientis Anthemius*, è dedicata a *crimina* che possono essere commessi solo al verificarsi di alluvioni del Nilo.

¹ Sull'argomento si veda in questo stesso volume il contributo di G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Norme sulla gestione delle acque nelle realtà urbane tardoantiche: panoramica sulle fonti giuridiche*.

² La costituzione è *iungenda* a C.Th. 7.3.2 in "*Quis in gradu praefertur*" (R) titolo che contiene unicamente due costituzioni: questa e una di Teodosio il Grande del 12 febbraio 393, indirizzata al *praefectus praetorio Orientis Rufinus*.

Tra il 409 ed il 425 sono poi state emante altre leggi da Teodosio II, e tre da Onorio, inserite in altri e diversi titoli del Teodosiano.

Alcune si trovano nei tre titoli più specificatamente dedicati a questioni che possono essere relative alla gestione delle catastrofi naturali e climatiche; nei titoli C.Th. 15. 1 “*De operibus publicis*” e C.Th. 15.3 “*De itinere muniendo*”.

Sette costituzioni (di cinquantatré) in C.Th. 15. 1 “*De operibus publicis*”

1. (collocata nel titolo come 47^a), 21 febbraio 409, di Teodosio II, indirizzata al *praefectus urbi Monaxius*;
2. (48^a), 28 novembre 411, di Onorio, indirizzata al *praefectus urbi Bonosianus*;
3. [C. 10.49(48).1 = *De quibus muneribus vel praestationibus nemini liceat se excusare*]. (49^a), 9 aprile 412, di Teodosio II, indirizzata al *praefectus praetorio Illyrico Herculius*³;
4. (50^a), 29 ottobre 412, di Teodosio II, indirizzata al *praefectus urbi Isidorus*⁴;
5. *⁵ [C. 8.11(12).18 = *De operibus publicis*]. (51^a), 4 aprile 413, di Teodosio II, indirizzata al *praefectus praetorio Orientis Anthemius*;
6. [C. 8.11.19]. (52^a), 9 gennaio 424, di Teodosio II, indirizzata al *praefectus urbi Severinus*⁶;
7. (53^a), 27 febbraio 425, di Teodosio II, indirizzata al *praefectus urbi Constantius*⁷.

Due costituzioni (di sei) in C.Th. 15.3 “*De itinere muniendo*”

1. *[C. 10.25.2 = *De immunitate nemini concedenda*]. (collocata nel titolo come 5^a), 26 ottobre 423, di Teodosio II, indirizzata al *praefectus praetorio Orientis Anthemius*;
2. [C. 11.75(76).4 = *De privilegiis domus augustae vel rei privatae et quarum collationum excusationem habent*]. (6^a), 15 febbraio 423, di Teodosio II, indirizzata al *praefectus praetorio Orientis Asclepiodotus*.

Altre non riguardano effettivamente le catastrofi naturali, ma sono ugualmente interessanti, perché si occupano della gestione del territorio funzionale all’apparato militare.

Due costituzioni nel titolo C.Th. 7.15 “*De terris limitaneis*”, tradite dal manoscritto *Parisinus 9643 (R)*

1. 29 aprile 409, di Onorio, indirizzata al *vicarius Africae Gaudentius*;
2. [C. 11.60(61).2 = *De fundis limitotrophis et terris et paludibus et pascuis limitaneis vel castellorum*]. 7 marzo 423, di Teodosio II, indirizzata al *praefectus praetorio Orientis Asclepiodotus*.

³ Gemina con C.Th. 11.7.4 “*De exactionibus*”.

⁴ Si trova anche in *W (Vaticanus 5766)*.

⁵ Tutte le costituzioni indirizzate al *praefectus praetorio Anthemius* sono indicate con un asterisco.

⁶ Corrisponde a LRB 17.1.

⁷ Si trova anche in *W (Vaticanus 5766)*.

Due costituzioni nel titolo C.Th. 7.16 “*De litorum et itinerum custodia*”, sempre tradite dal manoscritto *Parisinus 9643*.

1. 10 dicembre 408, di Onorio, indirizzata al *praefectus praetorio Italiae Theodorus*;
2. * 24 aprile 409, di Teodosio II, indirizzata al *praefectus praetorio Orientis Anthemius*.

Una costituzione che costituisce da sola il titolo C.Th. 7.17 “*De lusoriis Danuvii*”, tradita anch'essa dal manoscritto *Parisinus 9643*.

1. 28 gennaio 412, Teodosio II e indirizzata al *magister militum per Thracias Constans*.

L'unico esplicito riferimento alle alluvioni si trova nella rubrica alla costituzione di Teodosio II, Nov. Th. 20, ampiamente studiata⁸, “*De adluvionibus et paludibus*”, emanata il 21 settembre 440, recepita da Giustiniano in C. 7.41.3, di cui si dirà nel prossimo paragrafo.

Assente anche nel *Codex repetitae praelectionis* una trattazione organica della materia, anche se due titoli, 7.41 e 11.60 contengono già nella rubrica i termini *adluvio* e/o *palus*.

Il titolo C. 7.41 “*De adluvionibus et paludibus et de pascuis ad alium statum translatis*”) è composto da tre costituzioni: il rescritto di Gordiano *propositum* il 29 ottobre 239, una disposizione di Arcadio, *data* l'11 giugno 403 ed indirizzata al prefetto del pretorio *Caesarius*, relativa alle inondazioni del Nilo e parte del testo della Nov. Th. 20 che forma la terza ed ultima costituzione del titolo.

Il titolo C. 11.60 “*De fundis limitotrophis et terris et paludis et pascuis limitaneis vel castellorum*”, è composto da tre costituzioni: una di Valentiniano II *data* ad Aquileia il 14 settembre 385 ed indirizzata al prefetto del pretorio per l'Italia, Illirico e Africa, *Licinius*⁹, non pervenutaci dai manoscritti del Teodosiano, e due di Teodosio II, recepite da C. Th. 7.15.2 e da Nov. Th. 24.4 del 443 “*De ambitu et locis limitaneis inibi redhibendis*”¹⁰.

Il numero limitato di costituzioni che affrontano questioni legate ad emergenze, come quelle che si occupano di inondazioni fluviali, potrebbe essere dato dal fatto che la gestione delle catastrofi naturali e climatiche non si armonizza con norme che, inserite nel codice, devono essere regole fundamentalmente generali ed ordinarie, mentre la catastrofe è per definizione straordinaria e unica e per questo si parla di stato di emergenza. Si può avere solamente una legislazione locale, regionale, che si occupa dei fenomeni con caratteristiche di eccezionalità,

⁸ Da ultimo: S. BARBATI, *Brevi note su natura ed effetti giuridici dell'alluvione in una lex di Teodosio II del 440*, in *JUS*, n. 2, 2014, 349 ss. e letteratura ivi citata.

⁹ Gotofredo propone *Principium pp.* e la ritiene *iungenda* di C. 10.16.7 “*De annona et tributis*”.

¹⁰ Dalla stessa Novella i commissari formano altre costituzioni, le *iungendae* C. 1.31.4 (*De officio magistris officiorum*) e C. 1.46.4 (*De officio iudicum militarium*).

che accadono nella stessa regione e possono essere prevedibili, come nel caso delle alluvioni del Nilo. La C.Th. 9.32.1, e la stessa Nov. Th. 20 come si vedrà nel prossimo paragrafo, possono essere considerate tracce di una regolamentazione più ampia relativa alla regione del Nilo, che può essere stata estesa anche ad altri territori dell'impero, laddove si fosse verificato lo stesso problema¹¹.

Dall'analisi delle costituzioni, emerge, tuttavia, un dato interessante, che sarà di seguito analizzato, comune ad alcuni di questi provvedimenti, ovverosia l'interesse che l'imperatore mostra ai problemi posti dalla formazione di terreni paludosi in seguito alle alluvioni.

2. Le terreni alluvionati e gli incentivi imperiali alla bonifica

Si è visto che il termine *palus* ricorre, associato a quello di *adluvio*, sia nella rubrica di Nov. Th. 20 sia in quella di C. 7.41. Oggetto delle tre costituzioni del titolo giustiniano, di cui l'ultima è la recezione di una parte della stessa novella teodosiana, è il diritto di proprietà dei terreni rivieraschi in seguito ai cambiamenti nella loro conformazione dovuti ad alluvioni.

La C. 7.41.2, provvedimento di Arcadio, del 403, indirizzato al prefetto del pretorio Cesario, si occupa, infatti, degli incrementi e riduzioni che i terreni subiscono in seguito alle inondazioni del Nilo, con conseguente arricchimento o depauperamento della porzione fondiaria del patrimonio.

C. 7.41.2: Imppp. Arcadius, Honorius et Theodosius AAA. Caesario pp. Hi, quos inundatio Nili fluminis reddidit ditiores, pro terris quas possident tributorum praestationem agnoscant. Et qui suum deplorant patrimonium imminutum, alieno saltem functionis onere liberentur et nostrae serenitatis largitate defensi, locorum etiam possessione contenti, pro agitandi census examine respondeant devotioni. D. III id. Iun. Theodosio A et Rumorido cons.

La costituzione non prevede alcuna misura di prevenzione del fenomeno, quanto mai frequente, delle inondazioni del Nilo, ma si preoccupa, esclusivamente, di ridistribuire il peso fiscale della riscossione dei tributi tra i proprietari che si sono arricchiti e quelli che si sono impoveriti a causa dello straripamento del fiume.

Dello stesso tema tratta la Nov. Th. 20, ma Teodosio II sembra essere attento anche a prevenire il fenomeno¹² e a non circostanziarlo alla regione del Nilo, in

¹¹ Su questi ultimi punti si veda un'analisi più dettagliata nel contributo di BASSANELLI SOMMARIVA, *Norme sulla gestione delle acque* cit., nel presente volume.

¹² BARBATI, *Brevi note* cit., 366 compara la costituzione con la Nov. Th. 20. Entrambe attribuiscono gli aumenti alluvionali al proprietario del terreno rivierasco, anziché al fisco, anche

quanto, su consiglio del prefetto del pretorio Ciro, cui è indirizzato il provvedimento, estende la normativa prevista solamente per l'Egitto e per il Nilo a tutto il territorio dell'impero; così facendo la disposizione novellare, riaffermando un principio di diritto classico¹³ secondo cui, per il regime dell'accessione, la proprietà dell'aumento causato dall'alluvione è attribuita al proprietario del terreno che ha subito l'aumento¹⁴, diventa una regola generale in tutto l'impero. Inoltre si vieta che questi tratti alluvionati siano confiscati¹⁵ o rivendicati tramite *petitio*.

Questa regola generale va letta assieme quella del paragrafo successivo che riguarda il diritto di proprietà di paludi, che sono solite formarsi dopo l'alluvione, e di pascoli: Teodosio II dispone che questi terreni non siano gravati da imposta fondiaria e appartengano a colui che li abbia bonificati

Nov. Th. 20.2: *Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Cyro praefecto praetorio et consuli designato. Similiter nec ea quidem, quae paludibus antea vel pascuis videbantur adscripta, si sumptibus ac laboribus possessorum nunc ad frugum fertilitatem translata sunt, vel vendi vel peti vel quasi fertilia separatim censi vel functiones exigi concedimus, ne doleant diligentes operam suam agri dedisse culturae nec diligentiam suam sibi damnosam intelligant. Dat. XI Kal. Oct. Constantinopoli D.N. Valentiniano A. VI et Anatolio VC. cons.*

se nella norma teodosiana pare leggersi più un intento preventivo a disincentivare qualunque appetito fiscale, ma ciò in cui Nov. Th. 20 innoverebbe, sarebbe l'esclusione del tratto alluvionale dal censimento, "onde esentarlo dalla, distinta, imposizione tributaria diretta e dall'assolvimento di oneri pubblici collegati all'estensione della proprietà terriera".

¹³ BARBATI, *Brevi note* cit., 366 osserva che non pare essere mai stato messo in discussione dalla giurisprudenza romana che l'incremento alluvionale si acquistasse automaticamente al proprietario del fondo rivierasco.

¹⁴ Nov. Th. 20pr.-2: *Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Cyro praefecto praetorio et consuli designato. Suggestionibus tui culminis semper magnum aliquid rei publicae conferendi materia ministratur, semper nobis aliquid porrigitur emendandum. Quanta itaque magnitudinis tuae provincialium cura est, per eas quoque non dubie declaratur. Adlucionum, quae contingere solent in praediis quae ripis quorundam fluminum terminantur, ea natura est, ut semper incerta possessio, incertum sit eius dominium quod possessori per alluvionem adcrevit. Nam quod hodie possidemus nonnumquam altero die vicini fundi dominio in alteram fluminis ripam translatum acquiritur nec tamen apud quem adcrevit semper remanet adquisitum, sed plerumque redit ad priorem dominum cum augmento, saepe nec ad posteriorem manet nec ad priorem redit, sed in harenam fluminis inundatione dissolvitur. Ideo suggestionem tui culminis admittentes non Aegyptiis solis nec de Nili tantum adlucionibus loquimur, sed quod salubre est orbi terrarum atque omnibus provinciis promulgamus. Et ea, quae per adlucionem possessoribus adquiruntur, neque ab aerario vendi neque a quolibet peti nec separatim censi vel functiones exigi hac perpetuo lege valitura sancimus, ne vel adlucionum ignorare vitia vel rem noxiam possessoribus videamur indidere. Dat. XI Kal. Oct. Constantinopoli D.N. Valentiniano A. VI et Anatolio VC. cons.*

¹⁵ BARBATI, *Brevi note* cit., 366 la confisca sarebbe stata possibile se tali incrementi fossero stati considerati beni vacanti.

Già nel *Codex Theodosianus* erano previsti vantaggi, anche fiscali, a favore di soggetti che si erano fatti carico di terreni improduttivi, come attestato in C.Th. 5.15.14 del 364¹⁶ in cui il fondo sterile, probabilmente un fondo patrimoniale enfiteutico, era assegnato senza procedere all'*adiectio*¹⁷ ed in questo caso l'assegnatario, dopo aver prestato idonee garanzie, conseguiva un'immunità sul pagamento del canone (*vectigalium pensio*) e in una costituzione di Teodosio I del 386 (C.Th.

¹⁶ C.Th. 5.15.14 [tràdita dal manoscritto *Taurinensis a II, 2 (T)*]: [...] *fundorum obligatione securitatis publicae firmaverunt cautionem, susceptos scilicet semel fundos post emensa immunitatis spatia inconvulsa a se vectigalium pensione retinendos. Dat. VII K. Iun. divo Ioviano et Varroniano cons. [C. 11.59(58).3: Imp. Valentinianus et Valens AA. ad Mamertinum pp. Quicumque deserta praedia meruerint sub certa immunitate, ad possessionem impetratorum non prius sinantur accedere, quam vel fideiussoribus idoneis periculo curialium datis vel fundis patrimonii sui maxime utilibus obligatis idonea cautione firmaverunt susceptam a se possessionem nullo detrimento publico relinquendam. D. VII K. Iun. divo Ioviano et Varroniano cons]*. Il testo di C.Th. 5.15.14 conserva unicamente la parte in cui, talvolta, a coloro che coltivavano gli *agri deserti* era richiesta una cauzione per ottenerne il possesso. Il frammento è stato ricostruito sulla base del testo della costituzione conservata nel *Codex repetitae praelectionis* in C. 11.59(58).3, da cui è stata dedotta la rubrica “*De omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponantur*”. La ricostruzione delle costituzioni del Codice Teodosiano attraverso il *Codex repetitae praelectionis* non è sempre attendibile, tuttavia, la lettura di C.Th. 5.15.14 è comunque interessante se posta in relazione con le altre costituzioni del titolo, trasmesse unicamente dal manoscritto *Taurinensis a II, 2*. Nel manoscritto sono conservate solo otto costituzioni del titolo quindicesimo del libro quinto, che, secondo Mommsen, doveva contenerne ventuno. Eccetto la nostra costituzione, le altre sette sono integre e appartengono tutte alla seconda metà del IV secolo, essendo state emanate tra il 364 e il 370. Si occupano tutte e sette della gestione dei fondi enfiteutici e ciò lascia presumere che anche la costituzione in questione affronti lo stesso tema. Sulla tradizione manoscritta e ricostruzione critica dei titoli C.Th. 5.11-16 da ultimo: P. BIANCHI, *Effetti del passaggio del tempo nelle leggi imperiali e nella prassi da Costantino a Giustiniano*, nella collana *Le vie del diritto* (dir. M. FIORENTINI e M. MICELI), Camerano (Roma), 2018, 21 ss.; S. TAROZZI, *Norme e prassi. Gestione fondiaria ecclesiastica e innovazioni giuridiche negli atti negoziali ravennati dei secoli V-VII* (Monografie di Ravenna Capitale d'Occidente), Milano, 2017, 71 ss.

¹⁷ Il procedimento volto ad attribuire in *ius perpetuum* le terre improduttive ai possessori di terre fertili, obbligando questi ultimi alla loro cura nonché al relativo pagamento delle imposte. Per tutti: A. H. M. JONES, *The Later Roman Empire*, vol. 2, Oxford, 1964, 812-823; M. DE DOMINICIS, *Aspetti della legislazione romana del Basso Impero sugli «agri deserti»*, in *BIDR*, 6, 1964, 71 ss.; C.R. WHITTAKER, «*Agri deserti*» in *Studies in Roman Property* (M.I. FINLEY ed.), Cambridge, 1976, 137-200; G. BRAVO CASTAÑEDA, *La función de los agri deserti en la economía imperial, de Aureliano a Teodosio*, in *Memorias de historia antigua*, 3, 1979, 157-169; J.M. CARRIÉ, “*Colonato del Basso Impero*”: *la resistenza del mito in Terre, proprietari e contadini dell'impero romano* (a cura di E. LO CASCIO), Roma, 1997, 75-150; C. GREY, *Revisiting the 'problem' of agri deserti in the late Roman Empire*, in *Journal of Roman Archaeology*, 20, 2007, 362-376; A. J. B. SIRKS, *The Colonate in Justinian's Reign*, in *Journal of Roman Studies*, 98, 2008, 120-143.

5.14.30)¹⁸ in cui si dispone, oltre all'immunità triennale dalla corresponsione del canone, lo *ius perpetuum ac privatum*¹⁹. Il vantaggio, non previsto con l'assegnazione mediante *adiectio*, si spiega con la scelta volontaria di occuparsi di un terreno improduttivo, che molto probabilmente doveva essere bonificato prima di essere messo a profitto, come si evince da una costituzione di Valentiniano del 365, *data* a Milano ed indirizzata al prefetto del pretorio per l'Italia Rufino²⁰ (C.Th. 5.11.8)²¹, che concede l'immunità dal pagamento del canone (*pensitatio*) per tre anni a coloro che intendano bonificare i fondi privati abbandonati; inoltre, nel momento di fare la *professio* (dichiarazione censuale successiva al triennio), al possessore non sarebbe stato possibile trattenere una quantità minore di quella assegnatagli, ma doveva tenersi tutto o restituire tutto²².

Anche nella novella esaminata, Teodosio II conferma questo indirizzo legislativo, volto al recupero di terreni improduttivi attraverso vantaggi fiscali a favore di chi liberamente avesse deciso di bonificare questi terreni.

Recependo la Nov. Th. 20 in C. 7.41.3, i compilatori giustinianeî stralciano l'*occasio legis*, mantenendo le disposizioni che estendono l'ambito applicativo della disciplina prevista in caso di inondazioni del Nilo e di formazioni di terreni paludosi²³, verso i quali mostrano interesse anche recependo un'altra novella teodosiana, la Nov. Th. 24 "*De ambitu et locis limitaneis inibi redhibendis*" del 443,

¹⁸ Recepita anche in C. 11.59(58).7, dove la concessione dello *ius perpetuum ac privatum* è stata tolta dal testo della costituzione dai commissari giustinianeî.

¹⁹ Nella costituzione di Teodosio I, la concessione dello *ius perpetuum* era *salvo canone*, mentre una legge di Valentiniano I del 368, conservata solo nel *Codex repetitae praelectionis*, accordava a coloro che si fossero occupati spontaneamente del fondo patrimoniale enfiteutico sterile lo *ius privatum dempto canone*.

²⁰ Rufino è prefetto del pretorio per l'Italia dal 365 al 367 d.C.: PLRE 1, *Rufinus* 25, 782 ss.; TH. MOMMSEN, *Codex Theodosianus*.I.1. *Prolegomena*, Berolini, 1905, p. CLXVIII).

²¹ C.Th. 5.11.8 (tràdita dal manoscritto T): [*Idem AA. a*]d Rufinum praefectum praetorio. *Quicumque possidere loca ex desertis voluerint, triennii immunitate potiantur. Qui vero ex desertis nonnihil agrorum sub certa professione perceperunt, si minorem modum professi sunt, quam ratio detentae possessionis postulat, usque ad triennium ex die latae legis in ea tantum possessione permaneant, quam ipsi sponte obtulerunt; exacto autem hoc tempore sciant ad integrae iugationis pensitationem se esse cogendos. Itaque qui hoc sibi incommodum iudicavit, e vestigio restituat possessionem, cuius in futurum onera declinat. Dat. VIII Id. Aug. Mediolano Valentiniano et Valente AA. cons.*

²² P. VOCI, *Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero*, Padova, 1989, 180 sostiene che si tratti di occupazione di terra privata. Contro questa assegnazione, il titolare del fondo poteva esperire un'*actio in rem* entro due mesi.

²³ C. 7.41.3.1: *Imp. Theodosius et Valentinianus AA. Cyro pp. Similiter ne ea quidem, quae paludibus antea vel pascuis videbantur adscripta, si sumptibus possessorum nunc ad frugum fertilitatem translata sunt, vel vendi vel peti vel quasi fertilia separatim censeri vel functiones exigii concedimus, ne doleant diligentes operam suam agri dedisse culturae nec diligentiam suam sibi damnosam intellegant. D. XI k. Oct. Constantinopoli Valentiniano A. v. et Anatolio cons.*

da cui prendono solo il § 4 per creare la terza ed ultima costituzione di C. 11.60, la cui rubrica, “*De fundis limitotrophis et terris et paludis et pascuis limitaneis vel castellorum*”, menziona le paludi, anche se di fatto, solo in quest’ultima costituzione se ne tratta.

C. 11.60(61).3pr.: Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Nomo magistro officiorum. Agros [etiam] limitaneos universos cum paludibus ominique iure, quos ex prisca dispositione limitanei milites ab omni munere vacuos ipsi curare pro suo compendio atque arare consueverant. D. prid. id. Sept. Constantinopoli Maximo II et Paterio cons.

Chiaramente, qui, non si parla di gestione di un’emergenza, tuttavia dalla costituzione, in linea con la C. 7.41.3 (Nov. Th. 20), risalta un dato, da collegare forse alla frequenza di alluvioni: la quantità di terreni paludosi non doveva essere né circoscritta ad una area geografica specifica²⁴, né scarsa, anzi favorita dalla inef-

²⁴ Il confronto tra il testo della Nov. Th. 20 e la sua interpretazione nel *Breviarium* denota una recezione precisa e perfetta della legge teodosiana e testimonia la stessa attenzione agli aspetti sul regime della proprietà in funzione della cura ed eventuale bonifica dei terreni alluvionati anche nella Gallia dei secoli V-VI: *Interpretatio visigothica Hac lege sancitum est, ut, si fluvius alveum suum paulatim in aliam partem contulerit, terram ille acquirat, cuius finibus spatium terrae dignoscitur contulisse. Quam rem beneficio aquae possessoribus adquisitam nullus velut fiscalem audeat vindicare, cui rei tributum nullus adiciat. Si quis etiam paludes suo studio derivaverit et ad usum fertilitatis adduxerit, similiter hoc is qui excoluit sine censu perpetuo iure possideat neque quisquam hoc audeat a nostra munificentia postula.* Per quanto riguarda l’Italia tardoantica, terreni paludosi sono presenti nei patrimoni ecclesiastici, come i Papiri di Ravenna attestano per quello del vescovo della città: P. Ital. I, 3 probabilmente della metà del VI secolo. Frammento, appartenente con molta probabilità a *gesta municipalia*, sulle consegne fatte a favore della Chiesa di Ravenna per un periodo determinato di tempo da parte dei suoi possedimenti nel territorio di Padova. BAV, *P. lat.* 4; ed. Tjäder, 1, 186-188; ed. Marini, n. 137. Cfr.: P.S. LEICHT, *Papiri scoperti ad Aquileja*, in *Aquileja nostra*, 18, 1947, coll. 13-20; J.J. PERCIVAL, *P. Ital. 3 and Roman Estate Management*, in *Homm. M. Renard*, vol. 2, Bruxelles, 1969, 607; D. VERA, *Massa fundorum. Forme della grande proprietà e poteri della città fra Costantino e Gregorio Magno*, in *MEFRA*, 111.2, 1999, 1014; TAROZZI, *Norme e prassi cit., passim*; P. Ital. II, 34, vendita di terreno paludoso appartenente alla chiesa ariana Sant’Anastasia, a. 551. Biblioteca Nazionale di Napoli; ed. Tjäder, 2, 98-104; ed. Marini, n. 119. Cfr.: L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs*, Leipzig, 1891, 184 e 489; H. STEINACKER, “*Traditio chartae*” und “*Traditio per cartam*”: ein Kontinuitätsproblem, in *Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde*, 5/6, 1959/60, 46, nt. 118a; L. WENGER, *Die Quellen des römischen Rechts*, Wien, 1953, 802; L. CRACCO RUGGINI, *Economia e società nell’«Italia Annonaria». Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C.*, Bari, 1995 (rist. anast. con una nuova *Introduzione*, aggiornamenti bibliografici, errata corrige e rettifiche), 451; TjÄDER, *Der Codex argenteus in Uppsala un der Buchmeisteric Viliaric in Ravenna*, in *Studia Gotica. Die eisenzeitlichen Verbindungen zwischen Schweden un Südosteuropa, Vorträge beim Gotensymposium im Statens Historiska Museum Stockholm 1790*, Stockholm, 1972, 51-7; TAROZZI, *Norme e prassi cit., passim*.

ficacia delle opere di regimazione, causata anche dalla penuria di manodopera²⁵. E proprio questo aspetto può essere la chiave di lettura dell'ultima costituzione di C. 7.41 da esaminare: il rescritto di Gordiano del 239 messo dai commissari ad apertura del titolo, qui letto alla luce delle altre due costituzioni, di Arcadio e di Teodosio II.

C. 7.41.1: Imp. Gordianus A. Marco. Quamvis fluminis naturalem cursum opere manu factu alio non liceat avertere, tamen ripam suam adversus rapidi amnis impetum munire prohibitum non est. Et cum fluvius priore alveo derelicto alium sibi facit, ager quem circumivit prioris domini manet. Quod si paulatim ita auferat aliique parti applicet, id adluvionis iure ei quaeritur, cuius fundus crescit. PP. III k. Dec. Gordiano A. et Aviola cons.

Un certo *Marcus* si rivolge al principe per sapere se è permessa la deviazione del corso d'acqua di un fiume e, se sì, a chi appartiene la proprietà dell'alveo abbandonato. Il principe risponde che è vietato, essendo permesso solo di costruire sulla riva delle barriere difensive contro l'impetuosa corrente del fiume. Tuttavia, se la deviazione è già stata fatta, allora la proprietà appartiene al precedente proprietario, così come qualsiasi cosa si stacchi appartiene al fondo cui acceda, per lo *ius adluvionis*.

La prima parte del rescritto insiste sulla necessità che i frontisti abbiano cura di munire i loro fondi contro le inondazioni che potrebbero eroderne la superficie²⁶. Sulla sistemazione degli argini, la tutela interdittale²⁷ limitava, da un lato,

²⁵ L. MAGANZANI, *Le inondazioni fluviali in Roma antica: aspetti storico-giuridici*, in *La città liquida, la città assetata. Storia di un rapporto di lunga durata* (a cura di M. GALTAROSSA, L. GENOVESE), Roma, 2014, 71 e letteratura ivi citata.

²⁶ M. FIORENTINI, *Fiumi e mari nell'esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadramento sistematico*, Milano, 2003, 219.

²⁷ Sulla disciplina classica in materia di incrementi fluviali la letteratura è molto vasta, si rimanda in particolare a: MAGANZANI, *Gli incrementi fluviali in Fiorentino VI Inst. (D. 41.1.16)*, in *SDHI*, 59, 1993, 207-258; EAD., *I fenomeni fluviali e la situazione giuridica del suolo rivierasco: tracce di un dibattito giurisprudenziale*, in *Jus*, 44, 1997, 343-390; EAD., *Ripae fluminis e dissesti idrogeologici a Roma fra indagine geomorfologica e riflessione giurisprudenziale*, in *Jus*, 57(a), 2010, 175-193; M. FIORENTINI, *Fiumi e mari nell'esperienza giuridica romana. Profili di tutela processuale e di inquadramento sistematico.*, Milano, 2003 e letteratura ivi citata. Sul diritto delle acque tra età classica e Tardoantico nella provincia della *Hispania* si rinvia, in particolare a MAGANZANI, *Comunità di irrigazione e rapporti fra rivaie: riflessioni giurisprudenziali e tutela pretoria*, in *Ius*, 64/2, 2017, 179-207; AA.VV., *Lex rivi Hiberiensis. Diritto e tecnica in una comunità di irrigazione della Spagna romana* (a cura di L. MAGANZANI e C. BUZZACCHI, *Giornate di studio in ricordo di G. Luraschi*, Milano 2-3 luglio 2012), Napoli, 2014 e ai contributi nel presente volume di M.L MARTÍNEZ DE MORENTIN LLAMS, "... *Inter compaganos rivi La(va)rensis*" *CIL, II 4125, propuestas de interpretación.*; G.M. GEREZ KRAEMER, *El derecho de propiedad sobre las aguas. Un estudio histórico comparado* e letteratura ivi citata.

gli usi consentiti ai privati riguardo alle derivazioni e opere sui fondi solo ai fini di proteggerli dagli straripamenti, come ad esempio l'interdetto *de ripa munienda* che vietava ai terzi il compimento di atti di violenza volti ad impedire che entro l'alveo o sulle sponde di un fiume pubblico fossero eseguite opere finalizzate alla costruzione o manutenzione di manufatti di difesa delle sponde del fiume stesso o dei fondi ad esso circonvicini²⁸; dall'altro si cercava la collaborazione stessa dei frontisti nella gestione delle piene fluviali. In questo senso, ad esempio, si può leggere la deroga al divieto di alterare il regolare deflusso tale da impedire la navigazione e la pesca concessa nell'interdetto *ne quid in flumine publico fiat, quo aliter aqua fluat, atque uti priore aestate fluxit*, tollerando deviazioni private dell'acqua dei fiumi (*incilia*) nell'interesse generale.²⁹

Ed il rescritto del III secolo riafferma la disciplina interdittale di età classica. Infatti si dice che non è vietato proteggersi con un'apposita costruzione dall'impeto di un fiume turbolento. Ed in questo caso, se accade che a seguito di questo manufatto il fiume abbandoni l'alveo nel quale scorreva per farsene un altro — *alium sibi facit*—, il materiale che lentamente il fiume toglie da un fondo e lo viene accumulando a vantaggio di un altro diviene di proprietà del fondo che se ne accresce per lo *ius adluvionis*, cioè si applica la disciplina classica sul regime degli incrementi fluviali prevista per *l'adluvio*.

Il rescritto di Gordiano è, dunque, inserito in questo titolo dai commissari giustinianeî molto probabilmente per il suo riferimento allo *ius adluvionis*³⁰, che testimonia che la costituzione di Arcadio e la Novella di Teodosio II seguono un'antica regola, di cui si è detto, per cui gli incrementi fluviali vanno a vantaggio dei proprietari le cui terre subiscono un ampliamento della superficie. Il mancato riferimento al Nilo, poi, risulta utile ai compilatori per ribadire il carattere generale anche di C. 7.41.2 (C. 7.4.3 ha già un carattere generale, proprio del dettato di Nov. Th. 20).

Si può ipotizzare, tuttavia, anche un altro aspetto interessante agli occhi dei commissari tale da scegliere il rescritto e collocarlo in questo titolo.

Si è già detto che l'impossibilità in epoca tardoantica di mantenere gli argini in uno stato tale da prevenire gli straripamenti dei fiumi, a causa della mancanza di uomini da adibire a questo lavoro è una preoccupazione costante della cancelleria imperiale. Certamente l'interesse principale nei confronti dell'alluvione, essendo molto difficile prevenirla, è mirato principalmente a gestirne le conseguenze, cioè la formazioni di terreni alluvionati e quindi paludosi. D'altro canto, nella scelta di

²⁸ D. 43.15 (*de ripa munienda*). FIORENTINI, *Fiumi e mari* cit. 206 ss.; e letterarura ivi citata.

²⁹ D. 43.21.1.4-5, D. 43.13 (*ne quid in flumine publico fiat, quo aliter aqua fluat, atque uti priore aestate fluxit*). FIORENTINI, *Fiumi e mari* cit., 110-112, 154; e letterarura ivi citata.

³⁰ Sul significato di *ius adluvionis*, con particolare riferimento alla legislazione citata nel testo si veda da ultimo: BARBATI, *Brevi note su natura ed effetti giuridici dell'alluvione* cit., 367 s.

inserire il rescritto di Gordiano nel contesto del titolo C. 7.41 si potrebbe scorgere l'attenzione di Giustiniano per la cura e manutenzione degli argini da parte dei privati, poiché nel rescritto la deroga (*prohibitum non est*) al divieto generale (*non liceat*) di compiere determinate opere che potrebbero deviare il corso del fiume, sebbene non dimostri un obbligo in capo ai privati di manutenzione degli argini, mostra certamente il favore all'iniziativa privata, laddove i suddetti lavori si rendano necessari per proteggere le rive dagli straripamenti. Manutenzione degli argini e bonifica dei terreni paludosi ad opera dei privati potrebbero allora essere visti congiuntamente nella volontà imperiale di fare leva sulla collaborazione dei privati, da un lato, nella prevenzione delle inondazioni dei fiumi, non ostacolando la libera iniziativa di protezione degli argini; dall'altro, nella gestione delle alluvioni, offrendo incentivi molto appetibili come le agevolazioni fiscali alla cura dei terreni paludosi.

Volendo ampliare il discorso, si potrebbe affermare che queste misure s'inquadrano nel regime fondiario disposto per gli *agri deserti*, terreni sterili o abbandonati e dunque divenuti sterili. La legislazione imperiale ha dimostrato la più favorevole condiscendenza verso i soggetti che si prendevano cura spontaneamente di questi terreni e li bonificavano, se paludosi. L'incuria dei terreni sterili era senza dubbio per l'economia imperiale peggiore della perdita parziale o integrale della imposta fondiaria per il fisco.

3. Conclusioni

Non è possibile parlare di strategie d'intervento nei codici tardoantichi, seppur il fenomeno delle inondazioni non era certo raro, ma, come spesso accade nell'antichità, ciò che è definibile naturale non può essere ostacolato o evitato, ma se ne devono disciplinare le conseguenze giuridiche su cui tali espressioni della natura incidono. I mutamenti dei luoghi comportano o possono comportare cambiamenti nella titolarità della proprietà e per questo si seguono le regole proprie dell'accessione, ma incidono anche sul peso fiscale imposto ai proprietari terrieri e questo sembra essere l'unico aspetto su cui le cancellerie imperiali si soffermano, mostrando particolare indulgenza verso i proprietari terrieri impoveriti o verso coloro che posseggono terreni paludosi. L'indulgenza più che essere dettata da spirito umanitario risponde invece alla preoccupazione degli imperatori che tali terre, impoverite e infertili, possano essere abbandonate. Allora, se di strategia d'intervento si può parlare, è nel senso di gestire il fenomeno dei terreni paludosi ed abbandonati (e dunque del problema degli *agri deserti*).

La gestione, si è detto, riguarda gli incentivi fiscali concessi ai soggetti che si fanno carico di bonificare le paludi, ma è possibile scorgere una traccia, seppur impalpabile, di prevenzione, nella scelta di Giustiniano di inserire nello stesso

titolo, C. 7.41, anche il rescritto di Gordiano sulla manutenzione degli argini ad opera dei privati.

Anche se non vi è un esplicito obbligo, il fatto che lo Stato faccia affidamento sulla collaborazione del privato per cercare di prevenire le alluvioni potrebbe fornire un'altra ragione dell'assenza di una legislazione organica nei codici e ben si armonizza con una disciplina basata sugli usi e costumi regionali, come testimonia il rescritto.

La manutenzione, di fatto lasciata in mano ai privati, necessitava probabilmente di un controllo da parte dello Stato ed è, quindi, possibile che sul territorio il funzionario locale prevedesse azioni di intervento per gestire le emergenze, lasciate all'iniziativa dei singoli, sotto il suo controllo.

Tuttavia, il dato sulla manutenzione delle rive in capo ai proprietari di fondi rivieraschi, che sembra emergere dal rescritto, fa riflettere sulla rilevanza che la pulizia ed il rafforzamento degli argini abbiano nel contribuire alla regolarità dei corsi d'acqua e si potrebbe ipotizzare che il controllo di queste operazioni e la risoluzione di eventuali controversie fra proprietari fossero affidate, anziché a funzionari locali, ad un organismo, privato, ma riconosciuto dallo Stato. Un recentissimo contributo³¹ sullo studio del *collegium aquae*, anche sulla base di una nuova interpretazione della *lex conlegi aquae* (CIL VI 10298), lascia prospettare altre possibili funzioni di questo *collegium*, che lo collocherebbero in una dimensione più ampia di quella in cui lo ha circoscritto la dottrina³². Con ciò, ovviamente, non si può affermare che il *collegium aquae* possa essere stato un organismo di controllo di attività pertinenti ad un corso d'acqua, e dunque anche delle operazioni di manutenzione degli argini, è solo un'ipotesi suggestiva su cui continuare ad indagare³³.

³¹ BIANCHI, *Collegium aquae: cenni di una ricerca in itinere sulla trada antichità*, in *Jus*, 1, 2018, 258-280 e letteratura ivi citata.

³² Si rinvia alla vasta letteratura in materia, citando qui in particolare per gli interessanti spunti di riflessione sull'ipotesi prospettata nel testo: G. MOSCHETTA, "*Collegium Aquae*". *Un collegio tra pubblico e privato*, in *Rivista di diritto romano*, 5, 2005 <http://www.ledonline.it/rivistadirittoromano/>; A. F. RUDORFF, *Die sogenannte Lex de Magistris aquarum, eine altrömische Brunnenordnung*, in *ZGR*, 1850, 203-273; MOMMSEN, *Römische Urkunden*, in *ZGR*, 15, 1850, 287-371.

³³ Altra figura di estremo interesse da esaminare anche nei suoi possibili rapporti con il *collegium aquae* è il *curator aquae*, su cui si rinvia al contributo nel presente volume di L. GENOVESE *Il sistema delle acque in Campania tra Tardo Antico e Medioevo* e ad un suo dettagliato e preciso quadro evolutivo nella recentissima monografia di P. BIAVASCHI, *Avida Cupiditas. Profili giuridici degli acquedotti romani pubblici nel tardo antico* (Monografie di Ravenna Capitale), Milano, 2018.